

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da
Avv. Massimo Garzilli – Presidente Relatore
Avv. Emilio Del Sorbo - Componente
Avv. Roberta Leoni – Componente

Riunitosi in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 40/17 RGPF e 30/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato **Piercarlo Pilani** (Alfonsine, 11 maggio 1965)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 20 settembre 2017, la Procura Federale, all'esito delle indagini espletate, ha contestato, con l'aggravante di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia, al tesserato Piercarlo Pilani, componente del Consiglio della Federazione Italiana Danza Sportiva – FIDS, la violazione:

<< ... - dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 79 comma 6 dello Statuto;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

... per non essersi astenuto dal partecipare alla riunione e dal votare una delibera, la n. 36, che riguardava direttamente un organismo di cui è presidente in evidente conflitto di interessi. Avvenimenti accaduti nel corso del Consiglio Federale del 22.01.2017 ... >> ¹.

L'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale ha tratto origine dall'esposto presentato il 28 aprile 2017 alla Procura Generale dello Sport dal tesserato Fids Maurizio Colombo, il quale, ritenendo ricorrere le condizioni di incompatibilità di cui al VI comma dell'art. 79 dello Statuto Fids, denunciava, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, l'adozione da parte del Consiglio Federale della delibera n. 36/17 con il voto favorevole del Consigliere Piercarlo Pilani, benché quest'ultimo si trovasse in una evidente situazione di conflitto di interessi per essere al contempo il Presidente del Midas.

¹ Cfr. atto di deferimento.

Su tale premessa, il Procuratore Federale, all'esito dell'attività di indagine, ha ritenuto “ ... *emergere comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal tesserato Pilani Piercarlo che, in occasione della votazione relativa alla delibera n. 36 tenutasi nel corso del Consiglio Federale del 22.01.2017 riguardante decisioni di significativo impatto sull'attività, anche dal punto di vista economico, svolta dal Midas nel cui ambito lo stesso Pilani assolve alle funzioni di Presidente, seppur in evidente conflitto di interessi non si è astenuto dal partecipare alla riunione con ciò contribuendo a creare una potenziale situazione di condizionamento sugli altri consiglieri, né si è astenuto dall'esprimere il proprio voto ...*”².

Nei termini di rito, il tesserato Piercarlo Pilani, costituitosi nel giudizio con il patrocinio dell'Avv. Simone Illuminati, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito la nullità dell'atto di deferimento per la mancanza di una norma incriminatrice ricollegabile alla condotta contestata, la infondatezza nel merito della censura mossa ed in ogni caso la inutilizzabilità, quale atto di indagine, dell'audizione dell'incolpato a mente dell'art. 44 *ter* – terzo comma - del Regolamento di Giustizia.

All'udienza del 17 novembre 2017, il Procuratore Federale, ripercorsi i fatti posti a base dell'azione disciplinare, quindi evidenziati gli elementi di prova raggiunti confortati anche dalla produzione di ulteriori documenti (v. *infra*), ha concluso per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato, nei termini di cui all'atto di deferimento.

Alla medesima udienza è altresì comparso il difensore dell'incolpato che, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per il proscioglimento dell'incolpato, opponendosi alla nuova produzione documentale del Procuratore Federale perché tardiva.

Il Tribunale, sul contrasto delle parti, valutatane la rilevanza ha disposto d'ufficio, *ex art. 48 decies* del Regolamento di Giustizia, l'acquisizione dei documenti³ esibiti dal Procuratore Federale nel corso dell'udienza, quindi, in assenza di ulteriori richieste e ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si è riservato per la decisione.

MOTIVI

L'azione disciplinare, nei termini in cui è stata promossa dalla Procura Federale, impone innanzitutto a questo Tribunale di soffermarsi sul concetto di “interesse” così come delineato, ai fini della rilevanza del “conflitto di interessi”, dal legislatore federale.

² Così il Procuratore Federale nell'atto di deferimento cit.

³ - Delibera n. 133 del 22 giugno 2017 “Conferma riconoscimento Midas e proroga vecchia convenzione”;

- Delibera n. 134 del 22 giugno 2017 “Campionati italiani master accordo co-organizzazione”

- Delibera n. 508 del 28 gennaio 2015 “Proroga convenzione Midas”;

- Delibera n. 106 dell'11 gennaio 2013 “Riconoscimento Midas come associazione di categoria”;

- Convenzione quadro tra Fids e Midas del 15 dicembre 2009;

- Modifica alla Convenzione quadro.

In punto, l'art. 79 dello Statuto, al sesto comma, nel disciplinare le ipotesi di incompatibilità, testualmente recita: *“Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri”*.

Dalla lettura della citata norma, la prima osservazione che *ictu oculi* si ricava è che il legislatore sportivo ha *confinato* la nozione di “interesse” e quindi la rilevanza del “conflitto di interessi” alla insorgenza di “ragioni economiche”, diversamente dal legislatore statale per il quale il concetto di “interesse” deve essere inteso come il vantaggio, o l'utilità diretta (a proprio favore) o indiretta (a favore di terzi) patrimoniale (in termini di guadagno come di risparmio di spesa) ma, ragionevolmente, anche di tipo ideale, politico, sociale, religioso ecc. e dunque non patrimoniale, che l'amministratore ritenga di poter trarre dalla conclusione o dalla mancata conclusione di una tra le varie operazioni ipotizzate ⁴.

Di contro, *de iure condito*, perché possa configurarsi un conflitto di interessi rilevante ai fini dell'ordinamento sportivo che qui ne occupa è necessario che il tesserato (*recte*: il Consigliere Federale per quanto qui di interesse) si trovi per ragioni economiche in conflitto con l'organo nel quale è stato eletto o nominato.

Chiarita la rilevanza, per il legislatore sportivo, dell'interesse “per ragioni economiche” ai fini della ricorrenza del conflitto (di interessi), sotto altro profilo, rinviando sul punto alla teoria generale del diritto, non è revocabile in dubbio che il presupposto per il verificarsi del conflitto di interessi riguardante il componente di un organo collegiale sia in ogni caso il superamento della c.d. “prova di resistenza”: è necessario che la delibera sia adottata con il voto determinante del consigliere di amministrazione in conflitto di interessi ⁵.

Da quanto innanzi emerge palese la infondatezza della contestazione disciplinare mossa al tesserato Piercarlo Pilani, nella sua duplice veste di Consigliere Federale e di Presidente del Midas.

Innanzitutto si osserva che la Procura Federale ha contestato al Pilani, ai fini della responsabilità disciplinare, *“il non essersi astenuto dal partecipare alla riunione”*, epperò tale condotta non è contemplata, neppure ai fini della incompatibilità, dalla invocata norma di cui all'art. 79 (cit.) che fa esclusivamente riferimento all'attività deliberativa del tesserato in conflitto di interessi ovvero al compimento di singoli atti, non avendo inteso il legislatore federale comprimere la posizione del tesserato che versa in situazione di conflitto di interessi (*recte*: consigliere federale) fino a giungere alla negazione del suo diritto di partecipazione e di intervento in seno all'assemblea, anche, in questo caso, prendendo le distanze dal legislatore statale che, solo con la novella del diritto societario, ha optato per la necessaria connessione tra intervento e voto ⁶.

⁴ Cfr. art. 2373 cod. civ. in tema di S.p.a. ed art. 2475 *ter* sul conflitto di interessi nelle S.r.l.

⁵ Cfr. *ex multis* artt. 2373, 2475 *ter* cod. civ. (cit.).

⁶ Cfr. art. 2370 cod. civ., post riforma del 2003, che ha espressamente previsto il diritto di intervenire in assemblea solo a coloro i quali spetta il diritto di voto.

Resta, invece, da verificare se l'espressione del voto favorevole da parte del Pilani nell'adozione da parte del Consiglio Federale della delibera n. 36 del 22 gennaio 2017 abbia o meno integrato gli estremi del conflitto di interessi rilevante a mente della richiamata norma statutaria, per rivestire l'incolpato contemporaneamente la carica di consigliere federale e di presidente del Midas che, secondo la prospettazione della Procura Federale, avrebbe tratto un vantaggio economico proprio dalla suddetta decisione federale.

Invero con la decisione in parola (delibera n. 36 del 22 gennaio 2017), avente ad oggetto "*Conclusione FAD e riconoscimento esami MIDAS 01/01/2016 – 30/04/2017*", adottata all'unanimità dei consiglieri (ivi compreso, quindi, il voto favorevole del Pilani), il Consiglio Federale, premessa la proroga per la conclusione del percorso di allineamento previsto per i tecnici attraverso la FAD (Formazione A Distanza), nonché la opportunità di una sanatoria per tutti coloro che alla data del 1° maggio 2017 "*vorranno essere impiegati come tecnici straordinari*", ha deliberato "*di riconoscere tutti i titoli di maestro di ballo rilasciati dall'associazione nazionale di categoria riconosciuta da FIDS, MIDAS, dal 01/01/2016 al 30/04/2017 per tutte le discipline equipollenti ai titoli rilasciati dalla FIDS*".

In buona sostanza, con la richiamata delibera, il Consiglio Federale, per quel che riguarda il Midas, si è limitato a riconoscere la validità dei titoli rilasciati dalla suddetta associazione di categoria a far data dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2017, ai soli fini del completamento del percorso formativo a distanza (FAD). Non vi è, invece, alcuna decisione di natura economica dalla quale il Midas avrebbe potuto trarre vantaggio, e nel contempo, il Pilani trovarsi in una situazione di conflitto di interessi "per ragioni economiche", indirette a favore del terzo (*recte*: MIDAS). Si osserva, infatti, che gli importi di cui alla delibera in parola hanno riguardo "*ai costi di accesso per la fruizione delle video lezioni*" da versarsi in favore di Fids e non di Midas.

Invero altre sono le decisioni del Consiglio Federale da cui il Midas, i cui rapporti con Fids sono retti da una convenzione (v. *infra*), può ottenere, e di fatto ottiene, un riscontro economico.

Si tratta delle delibere nn. 133 e 134 del 22 giugno 2017 aventi rispettivamente ad oggetto "Conferma riconoscimento Midas e proroga vecchia convenzione" e "Campionati italiani classe Master, accordo di co-organizzazione" esibite dal Procuratore Federale all'udienza di discussione ed acquisite, attesa la rilevanza, d'ufficio da questo Tribunale, entrambe approvate dal Consiglio Federale con l'astensione del Pilani.

Esclusa quindi la ricorrenza delle "ragioni economiche" che, in via di astratta ipotesi, avrebbero potuto porre il consigliere federale Pilani nella situazione di conflitto di interessi (indiretta), *ex art. 79 (cit.)*, con l'espressione del suo voto favorevole all'approvazione della delibera n. 36/2017 (*cit.*), questo Tribunale osserva, ulteriormente, che nel caso di specie, il contestato conflitto di interessi è escluso anche dal mancato superamento della c.d. prova di resistenza.

Nessuna prova è infine stata fornita sul paventato *illecito* condizionamento operato dal Pilani nella formazione della volontà degli altri componenti il Consiglio Federale.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, proscioglie Piercarlo Pilani dalla contestazione disciplinare ascrittagli.
Ogni altra questione resta assorbita

Il Segretario
Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Emilio Del Sorbo